



OSSERVATORIO  
WEALTH MGMT.

*di Morri Rossetti*

# Monthly Roundup


Maggio 2023



I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management dello scorso mese

---

#### **Aliquota massima per la donazione indiretta non dichiarata**



Con sentenza n. 5802 del 24 febbraio 2023 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un trasferimento, da parte di un soggetto nei confronti del fratello, di somme di denaro depositate su conti bancari esteri.

Dopo attenta analisi la Suprema Corte ha espresso il principio di diritto secondo il quale le liberalità indirette, attuate mediante un trasferimento di somme di denaro detenute su conti correnti esteri, sono soggette all'imposta di donazione con l'aliquota dell'8% anche se sussiste un rapporto di parentela tra le parti.

Nel caso in esame, precisa infatti la Cassazione, non appare dubitabile la sussistenza dell'intenzione delle parti di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato tramite il trasferimento (con l'interposizione di società finanziarie ed istituti di credito) di una quota di patrimonio detenuto all'estero.

In relazione al contenuto della sentenza in esame è opportuno effettuare alcune riflessioni.

Alla conclusione in esame la Corte di Cassazione giunge sulla base del disposto dell'art. 56-bis del DLgs. 346/90, il quale detta una particolare disciplina per l'accertamento delle liberalità indirette nell'ambito dell'imposta sulle donazioni. La norma come noto prevede che l'Amministrazione finanziaria possa accertare l'esistenza di liberalità diverse dalle donazioni solo in presenza di due specifiche condizioni:

- che l'attribuzione patrimoniale gratuita emerga nel corso di un'attività di controllo nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di altri (tipicamente, delle imposte sui redditi), a condizione che la natura liberale dell'attribuzione risulti da esplicite dichiarazioni rese dal contribuente in questo contesto;
- che sia superata una determinata soglia.

Per quanto concerne le soglie di tassabilità e le aliquote applicabili, però, l'art. 56-bis non è coordinato con il quadro normativo attuale, posto che è stato scritto prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 commi 47-53 del DL 262/2006, che ha previsto tre nuove aliquote (4%, 6% e 8%) e nuove franchigie (un milione e mezzo di euro per i soggetti portatori di handicap grave, un milione di euro per coniuge e discendenti in linea retta, 100.000 euro per i fratelli e le sorelle).

Secondo la Corte di Cassazione è necessario rendere coerente il disposto della norma in esame con il nuovo quadro normativo. Dunque, l'art. 56-bis comma 1 del DLgs. 346/90 va interpretato nel senso che le liberalità indirette "sono accertate e sottoposte ad imposta" con l'aliquota più elevata tra quelle oggi vigenti (ovvero 8%). Tale maggiore aliquota trova naturalmente applicazione solo laddove vi siano i presupposti per applicare la norma (dichiarazione del contribuente nell'ambito di un accertamento in tema di imposte sui redditi).

Invece, se volontariamente registrate, scontano aliquote e franchigie ordinarie.

\* \* \*

### **Il contratto di finanziamento stipulato tramite fiduciaria fa capo al fiduciante**



La Suprema Corte, con sentenza n. 8071 del 2023, ha affermato che il finanziamento erogato dal contribuente a società da lui indirettamente partecipate mediante società fiduciarie non può, di per sé, far presumere lo svolgimento di un'attività creditizia abusiva. Pertanto, in relazione a tale ipotetica attività creditizia non è possibile fondare alcun accertamento induttivo.

Tale conclusione si fonda sul fatto che il rapporto fiduciario tra il contribuente e le società fiduciarie si fonda su un concetto di fiducia di stampo "c.d. germanistico" secondo cui sebbene il contratto di mandato fiduciario ponga la formale intestazione dei beni sulla società fiduciaria, la proprietà

sostanziale degli stessi rimane in capo al fiduciante. Ne consegue che per individuare la fonte del finanziamento bisogna riferirsi al rapporto interno tra fiduciante e società fiduciarie che operano quali sue mandatarie senza rappresentanza, e non al rapporto sociale esistente tra le fiduciarie e le società beneficiarie del finanziamento.

La pronuncia in commento trae origine da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle risultanze di una verifica fiscale da cui era emerso l'esercizio da parte del contribuente di un'attività creditizia. In particolare, l'Ufficio, in forza di un accertamento induttivo, constatava che il contribuente avesse posto in essere due operazioni di finanziamento: la prima nei confronti di società dallo stesso direttamente partecipate qualificata quale regolare operazione di finanziamento soci.

La seconda verso società di cui lo stesso non era socio ma le cui quote erano da lui detenute per il tramite di società fiduciarie. A parere dell'Ufficio i finanziamenti tramite fiduciarie non potevano essere considerati eseguiti dal contribuente nella sua qualità di socio né ricondotti ad operazioni infragruppo. Pertanto, l'Agenzia, contestava "l'esercizio abusivo di un'attività finanziaria da parte del contribuente, avente natura imprenditoriale, per la sistematicità con cui detti finanziamenti erano erogati" e per l'effetto accertava in via induttiva un maggior reddito Irpef nonché maggiori ricavi Iva, irrogando le relative sanzioni.

La Corte di Cassazione, conformemente ai giudici di merito, ha statuito che i finanziamenti erogati mediante società fiduciarie sono e devono essere ricondotti al fiduciante.

Si tratta di un caso di c.d. interposizione reale: le società fiduciarie agiscono per conto del fiduciante sulla base di un mandato senza

rappresentanza. Ne consegue che gli effetti del contratto di finanziamento stipulato con le società beneficiarie si producono seppur indirettamente in capo al socio mandante/fiduciante. In altri termini, la proprietà delle società beneficiarie spetta sì alle fiduciarie ma assume rispetto ad esse una connotazione meramente "formale" mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà "sostanziale" ed "è quindi in grado di disporre direttamente".

Ciò comporta che, per individuare il titolare del contratto di finanziamento l'Agenzia avrebbe dovuto seguire il c.d. approccio look through; avrebbe cioè dovuto guardare attraverso le fiduciarie per trovare l'effettivo finanziatore. Così facendo, l'Ufficio, avrebbe correttamente appurato che "se era vero che la quote delle società Alfa srl, Beta srl, Gamma srl, Delta Group srl, Epsilon srl (beneficiarie del finanziamento) erano detenute da DN (contribuente) per il tramite di società fiduciarie, allora esse andavano ricondotte "al Gruppo DN".

Può quindi concludersi che in presenza di un rapporto fiduciario, i fiducianti sono gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati e strumentalmente intestati. Pertanto, in caso di intestazioni fiduciarie, non può ravvisarsi un esercizio abusivo di attività creditizia quando l'operazione di finanziamento è effettuata a favore di società terze partecipate dal fiduciante per mezzo di società fiduciarie.

In assenza di un esercizio abusivo di attività creditizia, non era possibile imputare a livello induttivo al contribuente i maggiori redditi ipoteticamente derivanti da tale attività'.

\* \* \*

## La normativa antiriciclaggio applicata ai "Professionisti dell'arte"



Nel mese di ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.Lgs n. 125 che ha recepito in Italia la V Direttiva Comunitaria relativa alla Normativa Antiriciclaggio e che è entrato in vigore il 10 novembre 2019.

Tale Decreto tra le altre novità, ha ampliato il novero dei soggetti destinatari degli obblighi della Normativa Antiriciclaggio.

Tra i nuovi soggetti sono stati ricompresi coloro che "commerciano in cose antiche e opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere", anche quando tale attività è posta in essere da gallerie o case d'asta, qualora il valore della singola operazione realizzata, anche se frazionata, o il complesso di operazioni collegate ad un progetto, sia pari o superiore a Euro 10.000,00.

L'inserimento dei così detti "Professionisti dell'arte" nell'elenco dei soggetti obbligati ad applicare quanto stabilito dalla normativa antiriciclaggio, ha lo scopo di rendere più trasparente il mercato dell'arte italiano e internazionale, facilitando l'individuazione di quelle operazioni di compravendita che nascondano in realtà operazioni di riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo, anche in considerazione del fatto che sempre più soggetti investono il proprio patrimonio in opere d'arte o cose antiche.

I "Professionisti dell'arte" devono:

- nominare un Responsabile delle procedure Antiriciclaggio e un Responsabile della Segnalazione delle Operazioni Sospette. Le due nomine possono coincidere in un unico soggetto. Il soggetto nominato deve essere indipendente rispetto alla gestione e amministrazione della Galleria per cui se fosse un consigliere non deve avere poteri operativi o decisionali;
- adottare una Procedura interna che individui chi sono i soggetti operativi che si occuperanno di metterla in pratica e cosa deve essere fatto dagli stessi per porre in essere gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Ogni volta che gli operatori dell'arte pongono in essere o siano intermediari in operazioni di compravendita di opere d'arte o cose antiche che abbiamo un valore pari o superiore a Euro 10.000,00 sono tenuti a:

- effettuare l'Adeguata verifica sia sugli acquirenti che sui venditori di opere d'arte. L'Adeguata verifica deve essere effettuata per i venditori al momento dell'affidamento alla Galleria dell'opera d'arte, per gli acquirenti al momento della conferma dell'intenzione di acquisto. Solo nel caso in cui si pensi di attribuire ai soggetti identificati un rischio basso, l'Adeguata verifica potrà essere effettuata entro un massimo di 30 gg dalle suddette date;
- attribuire sia all'acquirente che al venditore un grado di rischio tra Basso Medio e Alto;

- se il rapporto con l'autore dell'opera o con un acquirente non fosse occasionale ma continuativo, entro un determinato periodo di tempo, che è stato stabilito all'interno della propria procedura interna, dovrà essere effettuata di nuovo l'adeguata verifica sul soggetto e bisognerà decidere se mantenere o modificare il grado di rischio attribuitogli, sulla base dell'esito del controllo effettuato;
- conservare tutti i documenti raccolti nell'ambito dell'adeguata verifica puntuale e continuativa nel "Fascicolo del cliente" che può essere cartaceo o elettronico e deve essere conservato fino a 10 anni dalla chiusura del rapporto;
- predisporre ed inviare le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) quando ne ravvedano la motivazione.

Il Responsabile delle procedure Antiriciclaggio è tenuto alla formazione annuale e deve anche assicurarsi che il personale adibito all'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio partecipi a corsi di formazione e aggiornamento almeno una volta all'anno.

Per la mancata o errata applicazione di quanto sopra descritto, la normativa antiriciclaggio prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni di natura penale.

Il coinvolgimento dei "Professionisti dell'arte" nell'applicazione della normativa antiriciclaggio ha indubbiamente scosso il mercato di riferimento e creato non pochi dubbi sull'applicabilità della stessa. Sempre più professionisti si prodigano ad assistere coloro che "commerciano in cose antiche e opere d'arte o

che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere” in tale tortuoso percorso.

\* \* \*

### **Donazione modale: doppio onere fiscale e doppio avviso di liquidazione per donatario e beneficiario**



Con la donazione modale il donante realizza ai fini fiscali due donazioni, la prima verso il donatario e la seconda verso il beneficiario dell'onere entrambe soggette all'imposta sulle donazioni la cui liquidazione spetta rispettivamente al donatario e al beneficiario. Ne consegue che, in caso di mancato assolvimento dell'onere tributario, l'Ufficio dovrà emettere due distinti avvisi di liquidazione uno dei quali nei confronti del beneficiario dell'obbligazione. Lo afferma la Suprema Corte con sentenza n. 6077 del 2023.

La donazione modale, disciplinata dall'art. 793 c.c., è un'ipotesi particolare di donazione in cui il donante pone a carico del donatario un onere (rectius un peso), che l'onere è tenuto ad adempiere nei limiti del valore della cosa donata. L'onere può essere posto a favore del donante medesimo ovvero a favore di un terzo.

Sul fronte civilistico, occorre premettere che la donazione con onere non è da considerarsi sospensivamente condizionata all'adempimento dell'onere da parte del donatario. Il contratto donativo è valido ed efficace anche in caso di

inadempimento dell'onere, salva previsione di una clausola risolutiva espressa nell'atto. Vale la pena poi chiarire che l'apposizione di un onere non snatura la causa della donazione quale attribuzione di un bene o di un diritto per spirito di liberalità, salvo che il peso imposto non sia così gravoso da assumere per il beneficiario il carattere del corrispettivo.

Ad ogni modo, sotto il profilo contrattuale la donazione modale costituisce un'unica donazione che il donante effettua nei confronti del donatario, la quale se prevede un onere verso un soggetto determinato potrà essere inquadrata tra le ipotesi di contratto a favore di terzo (beneficiario dell'onere). La fonte contrattuale rimane il contratto donativo ma gli effetti non si fermano al donatario ma deviano altresì verso il terzo beneficiario.

Di contro, da un punto di vista fiscale, la donazione modale configura due diverse attribuzioni a titolo gratuito una a favore del donatario e l'altro favore del terzo, entrambe facenti capo al donante. Con la donazione modale il donante "realizza l'arricchimento del beneficiario attraverso l'intermediazione materiale del donatario che agisce come sua longa manus per eseguire l'attribuzione o la prestazione costituente l'oggetto dell'onere". Il beneficiario dell'onere deve pertanto essere qualificato donatario per le prestazioni che riceve o riceverà dall'onere, sul cui valore l'imposta deve essere liquidata a suo carico.


In altri termini, configurandosi due diverse donazioni, non potranno che sorgere due differenti presupposti impositivi riferibili rispettivamente al donatario e al beneficiario quali autonomi soggetti passivi d'imposta. Con la conseguenza che in caso di mancato assolvimento dell'imposta di donazione, non si determinerà una ipotesi di responsabilità solidale

tra donatario e beneficiario, ma l'Ufficio dovrà notificare l'avviso di liquidazione al soggetto inadempiente. Ciò, peraltro, in perfetta aderenza al dettato normativo posto dall'art. 57 TUS, ai sensi del quale, "gli oneri di cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a favore dei terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari".

Ciò premesso, vale la pena osservare che se il beneficiario dell'onere dovesse essere lo stesso donante rispetto al valore dell'onere non sarà dovuta l'imposta di donazione. In tal caso, infatti, non si configurerà il presupposto impositivo non determinandosi nessun trasferimento di ricchezza tra donatario e donante beneficiario.

\* \* \*

### **Residenza fiscale delle persone fisiche: possibile introduzione dello split year?**



Il disegno di legge delega per la riforma fiscale, presentato dal Governo alla Camera il 23 marzo scorso (Ac 1038), prevede all'articolo 3 che il Governo intervenga, in linea con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare la doppia imposizione, con una revisione organica della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche.

Non è perfettamente chiaro quale sarà l'eventuale portata della revisione in esame.

Come evidenziato in dottrina, una possibile linea di intervento potrebbe consistere nella soluzione dei fenomeni di doppia imposizione che possono derivare nel caso di trasferimento della residenza fiscale in corso d'anno.

Come noto, ai sensi dell'art. 2 TUIR, si considerano residenti in Italia i soggetti che per almeno 183 (184) giorni nel corso dell'anno in Italia sono iscritti all'anagrafe della popolazione residente oppure hanno in Italia il domicilio o la residenza. Nel caso in cui tale requisito sia riscontrato, il soggetto è considerato residente in Italia per l'intero periodo di imposta (e non solo per i giorni di permanenza in Italia).

Tale regola può determinare fenomeni di doppia imposizione nel caso di trasferimenti di residenza in corso d'anno. Ciò laddove lo Stato estero di destinazione attribuisca ai fini della residenza rilevanza all'effettivo periodo trascorso nel proprio territorio. Ad esempio, si ipotizzi che un soggetto trasferisca la propria residenza a settembre dall'Italia ad un altro Stato. In tale ipotesi, il soggetto sarà considerato a) residente in Italia per l'intero periodo di imposta; nonché b) residente nello Stato di destinazione per il periodo agosto-dicembre. Con riferimento al periodo agosto-dicembre si genererà un fenomeno di doppia imposizione.

Un fenomeno analogo e speculare potrà verificarsi nel caso di trasferimento in Italia nella prima parte dell'anno (ad esempio a marzo). In tal caso, il soggetto potrebbe essere considerato residente in entrambi gli Stati con riferimento al periodo intercorrente tra il primo gennaio e la data di trasferimento.

Queste fattispecie, secondo l'amministrazione finanziaria, non sono sempre risolte nemmeno dalle tie breaker rules previste dalla maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (ris. 471/2008). In caso di

trasferimento in corso d'anno, è infatti possibile che i criteri indicati dalla Convenzione per risolvere il conflitto di residenza (abitazione permanente, soggiorno abituale, etc.) siano riscontrabili in entrambi gli Stati coinvolti (quantomeno per una frazione d'anno).

Fanno eccezione, le Convenzioni stipulate con Svizzera e Germania. Tali convenzioni prevedono che, in caso di trasferimento di domicilio in corso d'anno, il soggetto sia considerato residente in Italia soltanto per la frazione d'anno in cui il domicilio era effettivamente localizzato in Italia (cd. "Split year"). Al di fuori di tali ipotesi, il frazionamento del periodo di imposta non è ammissibile.

Infine, si evidenzia, per completezza, che la mancata applicazione dello split year può generare anche fenomeni di doppia non imposizione (es. In caso di trasferimento in uscita dall'Italia nella prima parte dell'anno).

In relazione agli scenari sopra indicati, il legislatore delegato potrebbe intervenire fornendo delle soluzioni per risolvere in maniera razionale i suddetti fenomeni di doppia imposizione o non imposizione.

\* \* \*

### **Senza paradiso fiscale distribuzioni del trust detassate**



L'Agenzia delle Entrate nella risposta 309/2023 ha esaminato il regime fiscale delle distribuzioni

effettuate ad un soggetto residente in Italia da parte di un complex-trust americano.

Si trattava di un trust in atti passati costituito alle Isole Bahamas. La legge regolatrice era la Legge delle Isole Bahamas. Ad ogni modo, dal 1° gennaio 2019, il Trust, è disciplinato dalla Legge dello Stato di New York. Il trust è amministrato da due trustee statunitensi, i quali operano con grandi margini di discrezionalità. I beneficiari non hanno poteri di ingerenza. Il trust svolge esclusivamente attività finanziaria.

Tale tipologia di trust, secondo quanto rappresentato dall'Istante, subisce, negli Stati Uniti, una tassazione autonoma, in quanto Trust. In particolare, se il reddito imponibile del trust eccede i 12.500 dollari è applicata un'aliquota d'imposta del 37% su interessi e dividendi e del 23.8% sui capital gains.

La distribuzione di proventi periodici da parte di un complex trust americano subisce, inoltre, una tassazione in capo al beneficiario e, nel caso di beneficiario estero non cittadino statunitense, l'Amministrazione finanziaria USA applica una ritenuta in uscita.

Nel caso di specie, l'Istante, residente in Italia, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/USA, subisce una ritenuta sul 15% dell'ammontare lordo.

Complessivamente, sulla base di quanto prospettato, «il reddito del trust viene assoggettato ad aliquota nominale del 29% circa» e che tale dato è stato ricavato tenendo conto del «peso percentuale delle imposte pagate nel 2019».

La questione sottoposta all'esame dell'Agenzia delle Entrate verteva su di una distribuzione effettuata dal trust in questione nel 2020, con riferimento a redditi formati nel 2019.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la medesima distribuzione non rientri nell'ambito applicativo dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir, secondo i chiarimenti forniti con circolare n. 34/E del 2022. Le relative distribuzioni saranno dunque non imponibili.

Con riferimento alle distribuzioni future in favore dell'Istante l'Agenzia evidenzia che è onere del contribuente determinare la tassazione nominale del Trust al momento della produzione del reddito.

La risposta in esame assume rilievo in quanto conferma, in continuità con i chiarimenti forniti nella circolare n. 34/E del 2022, che:

- la residenza del trust è in linea di principio determinata dalla residenza del trustee;
- sono imponibili solo le distribuzioni relative a periodi di imposta in cui il trustee era residente in uno Stato a fiscalità privilegiata;

- la presunzione di redditività si applica solo alle distribuzioni effettuate da trust residenti in Stati a fiscalità privilegiata.

Interessante anche notare, peraltro, che l'Agenzia delle Entrate, pur senza pronunciarsi nel merito, sembra aver avallato il metodo di determinazione dell'aliquota nominale effettuato dal contribuente. Come visto, il trust subiva una pluralità di prelievi, sia in capo al trust stesso che in capo ai beneficiari, mediante ritenuta. Il contribuente, sulla base di una ponderazione di tali prelievi, giungeva ad affermare che «il reddito del trust viene assoggettato ad aliquota nominale del 29% circa» e che tale dato è stato ricavato tenendo conto del «peso percentuale delle imposte pagate nel 2019». L'Agenzia delle Entrate, nel riconoscere la correttezza del ragionamento del contribuente, sembra avallare tale modalità di determinazione dell'aliquota nominale.

\* \* \*

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

**Avv. Fabrizio Gaetano Pacchiarotti**  
*Responsabile Osservatorio Wealth Management*  
([Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it](mailto:Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it))





Morri Rossetti  
Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano

[MorriRossetti.it](http://MorriRossetti.it)  
[Osservatorio-wealth.it](http://Osservatorio-wealth.it)